



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 60 del 09/04/2019**

**Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a). Ordinanza Tribunale Civile di Bari n. 2018/14497 – A.M.F.M. + 1 c/ Regione Puglia. Pagamento spese processuali.**

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Con riferimento al ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Bari da parte di A.M.F.M. e C.A. in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio A.V. c/ Regione Puglia, esso si è concluso con l'ordinanza n. 2018/14497 del 29/01/2019 del Tribunale di Bari - Prima Sezione Civile che, accogliendo il ricorso, ha condannato le resistenti (Regione Puglia e Città Metropolitana di Bari) in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti e liquidate in € 5.534,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, € 98,00 per esborsi, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ciò premesso e in base alla prenotula di fattura emessa dall'Avv. Anna Capurso, l'importo a carico della Regione Puglia ammonta a **Euro 3.360,33** (pari al 50% della complessiva somma di € 6.720,66).

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da un decreto ingiuntivo, e successivo atto di precetto, relativo a crediti professionali di un avvocato esterno nei confronti della Regione Puglia.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Nella fattispecie trattata, in relazione all'ordinanza n. 2018/14497 del Tribunale di Bari - Prima Sezione Civile si rende necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle spese disposte dal suddetto provvedimento.

La copertura della suddetta spesa, limitatamente alla sorte capitale, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità è riconosciuta, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con legge da parte del Consiglio regionale che provvede entro sessanta giorni dalla relativa proposta, decorsi i quali la medesima si intende riconosciuta.

Con riferimento al suddetto debito, si provvede mediante imputazione della spesa, quantificata in € 3.360,33 complessivi alla Missione 1 – Programma 11 –

**Titolo 1 – Cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”.**

**L'ASSESSORE al WELFARE**  
**(Salvatore Ruggeri)**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several vertical strokes, positioned above a horizontal line.

## **Schema di Disegno di Legge Regionale**

**Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 derivante dall'ordinanza del Tribunale di Bari - Prima Sezione Civile n. 2018/14497**

### **Art. 1**

**(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)**

1. Il debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza del Tribunale di Bari - Prima Sezione Civile n. 2018/14497 in favore di A.M.F.M. e C.A. per l'importo complessivo di € 3.360,33=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

### **Art. 2**

**(Norma finanziaria)**

1. Con riferimento a suddetto debito, si provvede mediante imputazione della spesa, quantificata in € 3.360,33 complessivi alla Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 – Cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”.

